

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Deliberazione n. 56 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Causa "Spinella Tiziana c/Fondiarìa - SAI S.p.A." Chiamata in causa della Provincia". Giudice di Pace di Catania. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno di spesa di € 1.450,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

**PRESENTE**

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>NO</u>
6.	Assessore <del>Sig.</del> Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

*On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### **DELIBERA**

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE**  
**1°Dipartimento**

**U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie**  
**U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche**  
**Dirigente Dr. Antonino Calabrò**

**Oggetto: Causa "Spinella Tiziana c/Fondiarla - SAI S.p.A." Chiamata in causa della Provincia". Giudice di Pace di Catania. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno di spesa di € 1.450,00.**

**PROPOSTA**

**PREMESSO** che, con atto notificato il 29/01/2011, la Fondiarla - SAI S.p.A. ha chiamato in causa questa Provincia nel giudizio promosso dalla Sig.ra Spinella Tiziana innanzi al Giudice di Pace di Catania per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 24/08/03 quando, percorrendo a bordo del motoveicolo "Honda Dylan" di proprietà del Sig. Praino Lorenzo la S.P. 110 Montalbano - Casalfloresta, trovava la carreggiata ostruita dalla presenza di detriti provenienti da una frana;

**CONSIDERATO** che appare necessaria la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte, in quanto dalla relazione tecnica si evince che il pericolo era stato segnalato;

**CHE**, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DATO ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.450,00=, al lordo degli oneri di legge; (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art.163 comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia), che a tal fine deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio

Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

### SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione alla causa promossa innanzi al Giudice di Pace di Catania da Fondiaria - SAI S.p.A. con atto notificato il 29/01/2011, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.450,00 al lordo degli oneri di legge; (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art.163 comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia;)

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 1.450,00 al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa



Li,


22/03/00

9009

IL DIRIGENTE



Il Presidente e/o l'Assessore



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 22 MAR. 2011

IL DIRIGENTE



## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dot. Antonino Galabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 15 FEB. 2012 2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI


Impegno n. 1803 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Importo € 1.450,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 30/12/11 Il Funzionario \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dot. Antonino Galabro



Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

*F.to* **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to* **Dott. Michele BISIGNANO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to* **Avv. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

**L'ADDETTO**

*F.to* \_\_\_\_\_

*F.to* \_\_\_\_\_

Messina li. \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 111 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione e pubblicata all'Albo di questa Provincia **21 5 MAR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to* \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 41 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to* \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to* \_\_\_\_\_

F. copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **23 MAR. 2012**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to* **Avv. Anna Maria TRIPODO**

04 FEB. 2011

Prot. n° 391/UG

R.S.P. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 2 FEB 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D. <i>Couff</i>

COPIA

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
03/02/2011  
Protocollo n°0004720/11

**GIUDICE DI PACE DI CATANIA**

**Atto di chiamata in causa di terzo**

**e chiamata in garanzia**

**Per** - La Fondiaria - SAI S.p.A., con sede in Torino, Via Galileo Galilei n. 12, capitale sociale € 167.043.712,00 i.v., codice fiscale, n. iscrizione al Registro Imprese di Torino e partita IVA 00818570012, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gesualda Bizzini (c.f. BZZ GLD 63A50 B428 N), giusta procura allegata (doc. 1), ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Ruggero Settimo n.3, presso lo studio del medesimo procuratore.

**Contro** - La Sig.ra Spinella Tiziana rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Lo Faro.

**E contro** - La Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Via San Paolo.

**PREMESSO**

1. Che con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Spinella Tiziana ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Ill.mo Giudice di Pace, la Fondiaria- SAI S.p.A, ed il sig. Praino Lorenzo al fine di sentirli condannare in solido al pagamento della complessiva somma di €. 6.894,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa somma che risulterà dalla attività istruttoria.
2. Che nel suddetto giudizio si costituiva tempestivamente la Fondiaria - SAI S.p.A, con la comparsa di risposta che di seguito

AVV. GESUALDA BIZZINI BARTOLI

95128 CATANIA - VIA RUGGERO SETTIMO, 3 - TEL. 095 37 16 95 - 095 37 65 10 - FAX 095 38 71 20  
 20122 MILANO - VIALE BIANCA MARELLI, 23 - TEL. 02 76 02 46 99 - FAX 02 76 40 63 36  
 e-mail: gebizzini@yahoo.it

si riporta:

**GIUDICE DI PACE DI CATANIA**

**Comparsa di costituzione e risposta**

**Con chiamata in causa di terzo**

**Per** - La **Fondiarìa - SAI S.p.A.**, con sede in Torino, Via Galileo Galilei n. 12, capitale sociale € 167.043.712,00 i.v., codice fiscale, n. iscrizione al Registro Imprese di Torino e partita IVA 00818570012, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gesualda Bizzini (c.f. BZZ GLD 63A50 B428 N), giusta procura allegata (doc. 1), ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Ruggero Settimo n.3, presso lo studio del medesimo procuratore.

**Contro** – La **Sig.ra Spinella Tiziana** rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Lo Faro.

**FATTO**

Le domande spiegate dall'attrice Sig.ra Spinella Tiziana contro l'odierna Società comparente con l'impugnato atto di citazione, vanno respinte siccome inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto.

1 - Con atto di citazione notificato (doc.2), la Sig.ra Spinella Tiziana, conveniva in giudizio innanzi a Codesto Ill.mo Sig. Giudice di Pace, la Fondiarìa – SAI S.p.A. ed il Sig. Praino Lorenzo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo adito, *contrariis reiectis*, ritenere e dichiarare per le causali di cui in narrativa: il sig. Praino

Lorenzo e la Fondiaria SAI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili del sinistro de quo.

Che la Sig.ra Spinella Tiziana, trasportata a bordo del motociclo di proprietà e condotto dal convenuto, ha subito lesioni personali che hanno comportato postumi di invalidità permanenti quantificabili nella misura del 4%, un'inabilità temporanea assoluta di giorni 30 ed un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20. Che, pertanto, ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni per un ammontare complessivo di € 6.809,94 di cui € 6.509,94 per danno non patrimoniale ( € 3.481,55 per invalidità permanente, € 1.294,80 per giorni 30 di I.T.A. X € 43,16, € 431,60 per giorni 30 di I.T.P. al 50% X € 21,58, € 1.301,99 per la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura di 1/4) ed € 300,00 per spese sostenute in dipendenza del sinistro. Ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dall'attività istruttoria. Per l'effetto condannare i convenuti, Sig. Praino Lorenzo e la Fondiaria SAI S.p.A. al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, Sig.ra Spinella Tiziana, con il pronto pagamento in Sue mani della somma di € 6.809,94 come sopra meglio specificata. Ovvero a quella maggiore o minore che risulterà dalla consulenza tecnica d'ufficio o che verrà considerata equa dall'Ill.mo Giudice adito. Interessi su tutte le somme dovute dalla convenuta all'istante dal di del sinistro al soddisfo. Rivalutazione maturanda dalla notifica del presente atto. Il tutto, comunque, entro e non oltre la

*competenza del Giudice di Pace adito. ”*

*2 – A fondamento della chiamata giudizio, l'odierna attrice ha esposto:*

- in data 24 agosto 2003 intorno alle ore 18.00 la Sig.ra Spinella si trovava a bordo del motoveicolo "Honda Dylan" tg. BX 14763 di proprietà del Sig. Praino Lorenzo e stavano percorrendo la S.P. 110 che da Montalbano conduce a Casalfloresta.*
- Improvvisamente il Sig. Praino trovava ostruita la carreggiata dalla presenza di detriti ivi depositati a causa di una frana e perdeva il controllo del mezzo cadendo per terra.*
- La sig.ra Spinella avrebbe riportato delle lesioni per le quali sarebbe stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Barone I Romeo di Patti, ove le sarebbe stato diagnosticato: "Escoriazioni spalla e gomito e ginocchio dx e fianco destro. Cervicalgia", con prognosi di giorni 4 s.c..*
- A causa delle lesioni subite, l'odierna attrice lamenterebbe oggi un'inabilità temporanea assoluta pari a giorni 30 ed un'inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 20 giorni, la cui quantificazione ammonta ad € 6.809,84, di cui € 6.509,94 per danno non patrimoniale( € 3.481,55 per invalidità permanente, € 1.294,80 per giorni 30 I.T.A. X € 43,16 al dì, € 431,60 per giorni 20 di I.T.P. al 50% X € 21,58, € 1.301,99 per la personalizzazione del danno non patrimoniale incrementando il valore riconosciuto al 25%) ed € 300,00 per spese sino ad oggi sostenute.*

- La Sig.ra Spinella, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, diffidava la Fondiaria SAI S.p.A. al pagamento delle spese derivate dal sinistro, nonché alla nomina di medico-legale che accertasse l'entità dei danni riportati.

- La Fondiaria - SAI S.p.A. con missive del 25 gennaio 2006 (doc.3) e 28 settembre 2007 (doc.4) negava, alla luce degli elementi in suo possesso, ogni responsabilità a carico del suo assicurato, essendo responsabile la Provincia di Messina che non segnalava la presenza di una frana su più di metà della carreggiata.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra si costituisce in giudizio la Fondiaria - SAI S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

#### **A - SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA FONDIARIA – SAI S.P.A.**

In via preliminarmente ed assorbente si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della Fondiaria – SAI S.p.A. in quanto la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla Provincia di Messina.

Il Sig. Praino, infatti, perdeva il controllo del proprio motoveicolo a causa di detriti depositati sul manto stradale che ostruivano oltre metà della carreggiata.

*Nessuna segnaletica era stata apposta ad indicare la presenza di una frana lungo la S.P. 110 che da Montalbano conduce a Casalfloresta, come rilevato dai Carabinieri intervenuti sul luogo. Era, infatti, onere della Provincia di Messina non solo dare indicazione dell'avvenuta frana, ma anche occuparsi della manutenzione della strada al fine di evitare danni agli utenti. Il codice della strada all'art. 37 dispone, invero, che "L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati (...)". Secondo costante orientamento giurisprudenziale la Pubblica Amministrazione è responsabile ai sensi di cui all'art. 2051 c.c. in qualità di custode con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa anche nei casi in cui sia stata spiegata un'attività di controllo e prestata la dovuta diligenza allo scopo di garantire un intervento tempestivo. Tale norma trova, quindi, applicazione rispetto ai proprietari o concessionari di autostrade in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti (Cass. Civ. n. 2308/07). In particolare "possono essere addossati al custode pubblico i rischi cui lo stesso è tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili in base ai*

*criteri di corretta e diligente gestione" (Cass. Civ. n.12449/08).*

*Vi è di più, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, la responsabilità dell'ente proprietario della strada in caso di frana non è esclusa neanche dalla presenza del segnale caduta di massi (Cass. Civ. n.20754/2009).*

*Nel caso de quo nessuna attività di controllo è stata eseguita dalla Provincia di Messina che non si è adoperata al fine di evitare possibili danni agli utenti della strada, a causa dell'avvenuta frana.*

*Nessuna responsabilità può essere, quindi, attribuita alla Fondiaria - SAI S.p.A., poiché il sinistro di cui è causa è da attribuire esclusivamente alla condotta della Provincia che, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, altresì, colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo come confermato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto.*

#### **SULL'AN DEBEATUR**

*Si pone in evidenza, peraltro, che parte attrice, in seno al proprio atto di citazione, afferma e riconosce che il sinistro de quo si è verificato a causa di una frana non segnalata che occupava l'intera carreggiata della S.P. 110 che da Montalbano conduce a Casalfloresta.*

*Ciò è stato confermato dai Carabinieri intervenuti sul luogo nell'immediatezza del sinistro, i quali hanno rilevato la presenza della frana non segnalata sulla carreggiata suddetta.*

Nessuna colpa può, pertanto, essere attribuita al Sig. Praino, proprietario e conducente del motoveicolo Honda Dylan, essendo ogni presunzione di responsabilità posta a suo carico esclusa dal caso fortuito, unica causa dell'evento.

Secondo costante giurisprudenza, "il caso fortuito è identificato in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (Cass. Pen. N.7825/1990)". Ed inoltre, "è considerato fortuito l'avvenimento imprevisto ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento ( Cass. Civ. 5667/1986)".

In linea di principio, ogni qualvolta l'evento sia imprevedibile, si registra una carenza del rapporto di causalità tra il fatto ed il danno e nessun risarcimento è dovuto, pertanto, dal soggetto agente, sebbene materialmente partecipe dell'azione.

Più in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che lo stato scivoloso della carreggiata può configurare un'ipotesi di caso fortuito nei casi in cui si presenti come fatto imprevisto ed imprevedibile per il conducente (Cass. Civ. n.5574/84; Cass. Civ. n.1214/1984). Così, ad esempio, lo slittamento dovuto ad una macchia d'olio sulla quale improvvisamente si sia venuto a trovare il veicolo costituisce, in mancanza di ogni elemento di

*colpa concorrente dell'automobilista, un'ipotesi di caso fortuito idoneo a vincere la presunzione prevista dal primo comma dell'art. 2054 c.c.*

*Alla luce di quanto detto, nessuna colpa può essere attribuita al Sig. Praino e conseguentemente è da escludere ogni responsabilità in capo alla Fondiaria – SAI S.p.A.*

### **SUL QUANTUM DEBEATUR**

*Senza recesso dalle superiori considerazioni ed eccezioni, si eccepisce, in ordine al quantum debeatur, l'esosità della richiesta di risarcimento avanzata e quantificata da parte attrice nella complessiva somma di € 6.809,94 di cui € 6.509,94 per danno non patrimoniale (€ 3.481,55 per invalidità permanente, € 1.294,80 per giorni 30 di I.T.A. per € 43,16 al di, € 431,60 per giorni 20 di I.T.P. al 50% per € 21,58, € 1.301,99 per la personalizzazione del danno non patrimoniale incrementando il valore riconosciuto del 25%) ed € 300,00 per spese.*

*In primo luogo, per quanto concerne il danno biologico, la quantificazione di 5 punti percentuali operata da controparte nonché dei giorni di ITA e ITP, appaiono assolutamente eccessivi, spropositati e non provati in considerazione del tipo di lesioni lamentate dalla controparte, in alcun modo idonei a cagionare un tale tipo di invalidità.*

*E' bene precisare, infatti, che a seguito dell'incidente la Sig.ra Spinella veniva condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Barone I Romeo di Patti, ove le veniva diagnosticato:*

*"escoriazioni spalla e gomito e ginocchio dx e fianco dx. Cervicalgia."*

*Sul punto, si tenga conto del fatto che la "cervicalgia post traumatica", comunemente nota come "colpo di frusta", è una patologia che negli ultimi anni è stata sempre più spesso indiscriminatamente abusata al fine di ottenere indebiti risarcimenti e non si comprende come nel caso in oggetto dalla dinamica del sinistro possa essere derivato il "famigerato colpo di frusta"!*

*Per ciò che attiene le ulteriori richieste risarcitorie avanzate da parte attrice, si ricorda che in presenza del danno biologico non vi sarà spazio anche per il danno non patrimoniale, poiché tutte le conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo di tipo non reddituale e non patrimoniale sono già stimate con i criteri elaborati per la liquidazione del danno biologico.*

*Quanto alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria si rileva che, essi non sono passibili di cumulo, costituendo forme alternative di liquidazione del medesimo danno.*

*Si noti, inoltre, che il pregiudizio da ritardo nella percezione dell'equivalente monetario del danno non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi, poiché questi esprimono un mancato profitto del danneggiato/creditore, la cui entità dipende dalle mutevoli e concrete occasioni di investimento che egli ha avuto dalla data del sinistro fino a quella del pagamento della somma risarcitoria.*

*E' quindi onere del danneggiato/creditore provare esistenza e contenuti di quelle occasioni perdute di investimento, a causa del mancato tempestivo adempimento.*

### **SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE**

*Per tutto quanto sopra esposto, ci si oppone all'ammissione della prova per testi per come formulata da parte attrice.*

*In particolare ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale del Sig. Praino Lorenzo poiché i capitoli vertono su fatti rinvenibili in seno al verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo il giorno del sinistro, il quale ha valore di piena prova fino a querela di falso.*

*Nell'ipotesi di ammissione, tuttavia, si chiede che venga aggiunto il seguente articolato di prova:*

*1) vero o no che in occasione del sinistro del 24.08.2003 sono intervenuti sul luogo i Carabinieri di Montalbano.*

*Si chiede, a tal proposito, che l'On. Giudicante disponga l'acquisizione del suddetto verbale.*

*- Per le medesime ragioni ci si oppone, altresì, alla prova testimoniale, non essendo tra l'altro detto nulla in citazione circa la presenza sul luogo del sinistro di eventuali soggetti terzi.*

*- In ordine alla richiesta di CTU medico-legale, appare opportuno evidenziare come la stessa non possa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove.*

*In ogni caso si chiede che la stessa accerti l'esatta entità delle*

*lesioni patite dalla Sig.ra Spinella in base alla documentazione medica prodotta da parte attrice. La deducente, pertanto, contesta la domanda sia in ordine all'an che al quantum debeat, con riserva di meglio controdedurre in corso di causa.*

*In coerenza, per quanto sopra dedotto ed eccepito e per quant'altro potrà dirsi e dedursi si conclude*

**Piaccia**

*All'III.mo Sig. Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:*

- In via preliminare ed assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Fondiaria - SAI S.p.A. essendo il sinistro de quo addebitabile ad esclusiva responsabilità della Provincia di Messina;*
- in ragione di ciò, autorizzare la chiamata in causa della Provincia di Messina in persona del Presidente pro tempore, con sede in Messina, Via San Paolo;*
- Nel merito, integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate; in ogni caso, assolutamente eccessive quanto alla valutazione del danno;*
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre IVA, CPA, e spese generali.*

\*\*\*

*- In via istruttoria, si chiede all'III.mo Sig. Giudice di Pace adito di*

*voler disporre l'acquisizione del verbale di intervento redatto dai Carabinieri di Montalbano intervenuti sul luogo in occasione del sinistro verificatosi in data 24 agosto 2003.*

*- Ci si oppone sia alla richiesta di interrogatorio formale del Sig. Praino Lorenzo che alla prova per testi per i motivi di cui in narrativa.*

*In caso di ammissione dell'interrogatorio formale, si chiede che venga aggiunto il seguente articolato di prova:*

*1) vero o no che in occasione del sinistro del 24.08.2003 sono intervenuti sul luogo i Carabinieri di Montalbano.*

*Nell'ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da parte attrice, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi testi ed articolati di prova.*

*- Ci si oppone alla richiesta di CTU in quanto la stessa non può supplire alla carenza di allegazioni avversarie in ordine all'onere della prova.*

*Nel caso di nomina di CTU medico-legale, si chiede sin da ora che la stessa accerti l'esistenza di nesso causale tra la dinamica del sinistro e tutti i danni fisici lamentati dalla Sig.ra Spinella, nonché l'entità delle lesioni e l'esistenza di eventuali postumi permanenti ed invalidanti.*

*Con riserva di articolare altri mezzi di prova.*

*Con vittoria di spese e compensi.*

*Si producono i documenti citati in narrativa.*

*Salvis juribus.*

**Avv. Gesualda Bizzini**

3. Con ordinanza resa all'udienza del 12.01.2011, il Giudice Dott. Guglielmino autorizzava la chiamata in causa della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Via San Paolo, fissando la nuova udienza di trattazione per il 30.03.2011;

4. Che le pretese avanzate dalla Sig.ra Spinella Tiziana nei confronti della Fondiaria – SAI S.p.A. sono del tutto illegittime ed infondate, stante la responsabilità della Provincia Regionale di Messina nella causazione del sinistro in oggetto, per avere la stessa omesso di segnalare, come necessario, la presenza di una frana che occupava l'intera carreggiata della S.P. 110 che da Montalbano conduce a Casalfloresta.

Tutto ciò premesso, la Fondiaria – SAI S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

#### **CITA**

**La Provincia Regionale di Messina**, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Via San Paolo, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Catania, ore e locali di rito, all'udienza del **30.03.2010** ore 9.00, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 319 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di legge comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà nella sua contumacia, per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta sopra riportata e con estensione della domanda di

garanzia nei suoi confronti, per essere da questa tenuta indenne in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle domande proposte dalla Sig.ra Spinella Tiziana ed ottenere la condanna della stessa al pagamento nei confronti della Fondiaria - SAI S.p.A. delle somme che quest'ultima venga eventualmente condannata a pagare all'attrice.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

Catania, 27.01.2011


  
Avv. Gesualda Bizzini

#### RELATA DI NOTIFICA

Istante la Fondiaria - SAI S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato il su esteso atto di citazione, consegnandone copia conforme all'originale:

- Alla **Provincia Regionale di Messina**, nella persona del Presidente pro – tempore, con sede in Messina, Via San Paolo

AA del 19/1/2011

  
IOZZARO ANNETTA MARIA  
M. Giud. di Pace - CT

AR

Postaraccomandata

AR € 8,05  
EL0402123c - 95100

Posteitaliane



17204 - 95127 POSTEBUSINESS CATA(CT) 31.01.2011 15.38

UFFICIALI GIUDIZIARI DI .....

N. *153* *153*  
UFFICIALE CRONOLOGICO  
M. Giud. di Pace - CT

SERVIZIO NOTIFICAZIONI **ARI**

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi i bolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francatura e raccomandazione del plico;
2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente

n. 1-A. Deve essere consegnata a persona della famiglia o al servizio del destinatario di mente e di

AG



76402934109-0

Se il plico viene rifiutato deve essere lasciato avviso contenente l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per giorni 10. Trascorsi 10 giorni il plico viene restituito al mittente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

VIA SAN PAOLO

*pg 10*

MESSINA

Tipolitografia E. LEONE s.n.c.